

## **COORDINAMENTO delle ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO per la PROTEZIONE CIVILE della PROVINCIA di REGGIO EMILIA**

### **STATUTO**

#### **ARTICOLI**

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
2. FINALITA'
3. MEMBRI DEL COORDINAMENTO
4. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AL COORDINAMENTO
5. DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI AL COORDINAMENTO
6. ORGANI
7. ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
8. COMPITI DELL' ASSEMBLEA
9. COMITATO DIRETTIVO
10. COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO
11. PRESIDENTE
12. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
13. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
14. GRUPPI DI LAVORO E NUCLEO TECNICO OPERATIVO DI COORDINAMENTO EMERGENZE
15. RISORSE ECONOMICHE
16. BILANCIO
17. NORME FINALI

#### **Art.1**

##### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituito in Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in via Della Croce Rossa n.3 il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la protezione civile della provincia di Reggio Emilia, che nel prosieguo sarà per brevità denominato Coordinamento.  
Il Coordinamento si ispira ai principi sanciti dalla normativa vigente. Il Coordinamento non persegue fini di lucro ed è gestito democraticamente.
2. La sede del Coordinamento potrà essere trasferita con delibera del Comitato Direttivo ma sempre nel territorio della provincia di Reggio Emilia.
3. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
4. I titolari delle cariche associative o di incarichi operativi direttivi debbono produrre autocertificazione legale o certificazione legale da cui risulti l'assenza a loro carico di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino o possono comportare l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

#### **Art.2**

##### **FINALITÀ E ATTIVITÀ'**

Il Coordinamento ha come finalità la protezione civile nelle sue fasi di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza mediante l'impiego del volontariato di protezione civile a supporto degli enti istituzionali.

Per il raggiungimento della propria finalità il Coordinamento ricorre in modo ampio e prevalente alle prestazioni fornite in modo volontario e gratuito dalle organizzazioni aderenti, può avvalersi di convenzioni con soggetti pubblici e privati e di lavoro dipendente.

Sono attività tipiche del Coordinamento ad esempio:

- a. Coordinare le associazioni ed i gruppi di volontariato aderenti, ai fini del loro coinvolgimento nelle operazioni di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale ed antropico;
- b. Offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sul volontariato di protezione civile;

- c. Offrire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di aggiornamento a livello provinciale;
- d. Offrire assistenza ai Comuni per la formulazione e/o l'aggiornamento dei piani comunali o zionali di protezione civile;
- e. Collaborare con la scuola per realizzare, in accordo con gli Enti Locali e con l'Autorità scolastica, attività didattiche di sicurezza, prevenzione e organizzazione di corsi di protezione civile;
- f. Organizzare incontri, conferenze e corsi di protezione civile rivolti ai cittadini;
- g. Approntare, in collaborazione con la Provincia e gli Enti Locali, strumenti ed iniziative per la crescita della cultura del volontariato di protezione civile;
- h. Offrire supporto alle Autorità preposte, per la predisposizione di piani di intervento e per la loro esecuzione, utilizzando le risorse umane e materiali di cui dispongono le associazioni ed i gruppi aderenti, in conformità a disposizioni date dal C.D.;
- i. Contribuire ad aggiornare, con strumenti informatici, i dati dell'archivio provinciale di protezione civile;

L'attività del Coordinamento è svolta in collaborazione e a favore delle organizzazioni aderenti, degli enti locali e della intera collettività.

E' espressamente vietato ogni rapporto a contenuto economico fra il Coordinamento e le organizzazioni aderenti. L'attività del Coordinamento non può essere in alcun modo retribuita, neppure da eventuali diretti beneficiari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulle organizzazioni di volontariato, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Al Coordinamento è consentito rimborsare agli associati o a loro iscritti, le sole spese vive preventivamente autorizzate, sostenute e validamente documentate, nei limiti e alle condizioni stabilite dal C.D.

Al Coordinamento è consentito anticipare agli associati o a loro iscritti, in nome, per conto e nei limiti degli enti che le hanno autorizzate, le spese sostenute e documentate sorgenti da accordi e convenzioni.

### **Art.3**

#### **MEMBRI DEL COORDINAMENTO**

1. Il numero delle Associazioni aderenti è illimitato. Possono far parte del Coordinamento tutte le Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, operanti per statuto nell'ambito della protezione civile, iscritte nel Registro regionale e provinciale del volontariato ai sensi della L.R. 12/05 e regolamento regionale del Volontariato di protezione civile, o con lo statuto conforme alla L.266/91. Il numero delle Associazioni e/o organizzazioni iscritte al registro regionale o provinciale deve essere prevalente.
2. A fare data dal 1 maggio 2014 potranno essere membri del Coordinamento tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile le quali, all'atto della richiesta di iscrizione al Coordinamento, risultino validamente già iscritte nella sezione provinciale dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito con L.R. 1/2005 art. 17 comma 7.
3. **NORMA TRANSITORIA:** in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2 e fino alla definitiva entrata in vigore delle norme relative all' elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Emilia Romagna (istituito con legge regionale 1/2005 art 17 comma 7)potranno essere membri del coordinamento le associazioni già iscritte a norma del comma 1 del presente articolo, che certifichino che hanno presentato o che stanno presentando richiesta di iscrizione alla sezione provinciale del registro regionale di protezione civile.
4. Tutte le organizzazioni aderenti si impegnano a contribuire al raggiungimento delle finalità del Coordinamento.

### **Art.4**

#### **CRITERI DI AMMISSIONE, RIFIUTO DELL'AMMISSIONE, DECADENZA, ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI**

1. L'ammissione al Coordinamento, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione richiedente, come descritto nel Regolamento.

2. il Comitato direttivo, valutata positivamente la domanda di adesione, ne da comunicazione al richiedente, chiede il versamento della quota associativa e successivamente procede all'annotazione del nuovo aderente nel libro dei soci.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. la qualità di associazione aderente **decade** in caso di:
  - a. volontario recesso, da comunicare in forma scritta al coordinamento almeno 60 giorni prima dello scadere dell'esercizio sociale.
  - b. cessazione dell'associazione
  - c. mancato versamento della quota associativa entro 30 giorni dalla comunicazione dell' accettazione dell'adesione al coordinamento
  - d. mancato versamento della quota associativa entro 2 mesi dal sollecito scritto che è da inviare al socio non oltre 60 giorni dalla data dell'assemblea che ne ha stabilito l'entità.
  - e. cancellazione dell'associazione aderente dalla sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile.

La decadenza di un'associazione aderente è constatata con verbale del comitato direttivo.

5. un'associazione aderente può essere **esclusa** per gravi motivi e particolarmente in caso di :
  - a. comportamenti in contrasto con gli scopi del coordinamento
  - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'**esclusione** di una associazione è deliberata dall' Assemblea su proposta del comitato direttivo dopo avere verificato l'esito infruttuoso dell'intervento del collegio dei probiviri. In ogni caso, prima del parere definitivo dell'assemblea, debbono essere contestati per iscritto all'associazione gli addebiti mossi consentendo facoltà di replica.

6. L'Associazione receduta, decaduta o cessata non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né a parte di esse, e non ha alcun diritto sul patrimonio del Coordinamento.

## **Art.5**

### **DOVERI E DIRITTI DEGLI ADERENTI AL COORDINAMENTO**

1. Le Associazioni aderenti hanno il dovere di:
  - a. Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b. Versare la quota associativa, di cui al successivo art.8;
  - c. Presentare entro il 31 gennaio la relazione annuale delle attività di protezione civile svolte durante l'anno precedente;
2. Le Associazioni aderenti hanno diritto:
  - a. A partecipare a tutte le attività promosse dal Coordinamento;
  - b. A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. Ad accedere a tutte le cariche associative;
  - d. Ad utilizzare gli spazi, le attrezzature , i mezzi ed i servizi messi a disposizione dal Coordinamento per le finalità derivanti dallo Statuto e nelle forme e nei modi concordati.

## **Art.6**

### **ORGANI**

Sono Organi del Coordinamento:

- a. l'assemblea generale degli aderenti;
- b. il Comitato direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti.
- e. il Collegio dei Probiviri
- f. gruppi di lavoro e Nucleo Tecnico Operativo di Coordinamento nelle Emergenze

## **Art.7**

### **ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI**

1. L'assemblea generale degli aderenti, che è l'organo sovrano del Coordinamento, è costituita da un rappresentante per ciascuna organizzazione aderente. Possono partecipare, senza diritto di voto, ulteriori rappresentanti delle organizzazioni o essere invitati, a cura del Presidente, rappresentanti di enti pubblici che possano venire interessati dalle materie in discussione.  
L'assemblea generale degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
2. Tutti gli aderenti hanno diritto ad un solo voto in assemblea.
3. L'assemblea può essere di natura ordinaria o di natura straordinaria;
4. L'assemblea è di norma tenuta in prima convocazione ma, occorrendo, può essere tenuta in seconda convocazione;
5. L'assemblea è di norma convocata dal presidente ogni volta questi ne ravvisi l'opportunità; l'assemblea può essere inoltre convocata da tre membri del Comitato Direttivo o da un decimo delle Associazioni aderenti;
6. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con avviso scritto da inviarsi all'indirizzo postale o all'indirizzo elettronico delle organizzazioni aderenti almeno 15 giorni prima della data fissata, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.
7. L'assemblea è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo delegato dal Presidente.
8. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano rappresentate almeno la metà più uno delle associazioni aderenti. In seconda convocazione – che non può avere luogo nello stesso giorno della prima convocazione- l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle organizzazioni aderenti rappresentate.
9. L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in eventuale seconda convocazione, quando siano rappresentate almeno il 56% (arrotondato per eccesso) delle organizzazioni aderenti, e 3/4 (tre quarti, arrotondati per eccesso) delle organizzazioni aderenti nel caso di delibere sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio del Coordinamento.
10. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti salvo i casi di delibere di approvazione del bilancio e su questioni che riguardano la loro responsabilità nei quali casi gli amministratori non hanno voto.
11. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti salvo il caso di delibere sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio del Coordinamento nei quali casi occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) delle Associazioni aderenti (arrotondato per eccesso).

## **Art.8**

### **COMPITI DELL' ASSEMBLEA**

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Coordinamento, approva il bilancio di ogni esercizio e inoltre:

- a. Conferisce le cariche sociali stabilendo il numero ed eleggendo i membri del Comitato Direttivo ed eleggendo il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri;
- b. Revoca per giustificato motivo le cariche sociali sentito il parere dei Proviviri
- c. Delibera sui programmi di attività proposti dal Comitato Direttivo con riferimento al bilancio di previsione
- d. Approva, modifica e adotta il regolamento di applicazione dello statuto di cui al successivo art.17 e stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- e. Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione al Coordinamento sentito il parere dei Proviviri
- f. Ratifica o rigetta le proposte di esclusione di associazioni aderenti pervenute dal Comitato Direttivo
- g. Determina l'ammontare e le tipologie di spesa rimborsabili ai componenti del Comitato Direttivo

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie di sua competenza ed in particolare:

- a. Delibera sulle modifiche allo statuto
- b. Delibera circa lo scioglimento del Coordinamento e sulla devoluzione del suo patrimonio.

## **Art.9**

### **COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo è l'organo preposto all'attuazione delle delibere assembleari.

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea su candidature proposte dai Presidenti delle Associazioni o dai Referenti delegati all'Assemblea.
2. Il primo Comitato è nominato con l'Atto Costitutivo.
3. I membri del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.
5. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato Direttivo in carica, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
6. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei membri.
7. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per delega.
8. Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
9. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
10. La convocazione è fatta mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, anche con altri mezzi di comunicazione, ma almeno un giorno prima della riunione stessa.
11. I componenti del Comitato non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
12. Tutte le nomine ed incarichi designati dal C.D. decadono nel caso di dimissioni o decadenza del C.D. stesso.

## **Art.10**

### **COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. elegge, nella prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente e nomina il Tesoriere. Il Comitato Direttivo può eleggere altresì un Segretario. Il Tesoriere ed il Segretario sono individuati preferibilmente fra i membri del Comitato Direttivo stesso o tra i membri delle Associazioni aderenti. I compiti del Tesoriere e del Segretario sono specificati nel Regolamento. Le funzioni di Tesoriere e di Segretario non sono incompatibili;
- b. determina il programma annuale di lavoro;
- c. fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione e indica il sistema contabile da adottare per la tenuta dei conti dell'amministrazione;
- d. sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno;
- e. valuta le domande di ammissione al Coordinamento presentate da associazioni, organizzazioni, gruppi di volontariato della protezione civile; (v.art.3)
- f. redige una relazione annuale sulle attività svolte e formula proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. costituisce o revoca i gruppi di lavoro per una migliore efficienza di gestione, i cui componenti saranno individuati nella rosa di volontari presentati dalle Associazioni aderenti;
- h. Sottopone al collegio dei Probiviri le situazioni relative a comportamento non corretto delle Associazioni aderenti o dei componenti degli organi del Coordinamento
- i. delibera l'ammontare e la tipologia delle spese rimborsabili alle Associazioni aderenti, ai loro iscritti e ai Responsabili di settore in accordo con le determinazioni dell'assemblea ordinaria e il Piano Operativo Annuale;
- j. Nomina i referenti dei gruppi di lavoro che restano in carica per la durata del C.D. stesso.

## **Art.11 PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo a maggioranza dei voti ed ha la rappresentanza formale e legale del Coordinamento, dirige e coordina, adottando il metodo del lavoro collegiale, le attività del Comitato Direttivo e dei gruppi di lavoro e convoca e presiede le riunioni dell' Assemblea e del Comitato Direttivo;
2. Il Presidente, nelle emergenze, si avvale della collaborazione del Nucleo Tecnico Operativo e Coordinamento emergenze, il cui referente deve rapportarsi costantemente al Presidente;
3. In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente;
4. Il Presidente propone il Segretario del Comitato Direttivo, con compiti di segreteria e di gestione della sede, scegliendolo preferibilmente tra i componenti del Direttivo o tra i soci delle associazioni aderenti;
5. Non può essere eletto Presidente del Coordinamento la persona fisica che abbia stipulato incarichi professionali o di collaborazione onerosa con gli Enti pubblici o privati in tema di Protezione Civile o ne sia dipendente in tema di Protezione Civile;

## **Art.12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall' Assemblea, anche esterni alle associazioni aderenti, di comprovata esperienza nel settore;
2. Il Presidente del Collegio è eletto all'interno del Collegio stesso;
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, è rieleggibile e svolge il suo incarico gratuitamente;
4. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Coordinamento, vigila sull'osservanza delle Leggi e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, nonché redige la relazione all'assemblea di bilancio, indicando specificatamente i criteri seguiti dal Comitato Direttivo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari;
5. Il Collegio dei Revisori deve accertare ogni trimestre le consistenze di cassa e può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente;
6. Degli accertamenti eseguiti dovrà essere redatto verbale su apposito libro, a cura degli stessi Revisori;
7. Il Collegio dei Revisori è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

## **Art.13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo consultivo composto da tre membri eletti dall'assemblea su una lista di nomi di persone anche non appartenenti alle Associazioni aderenti
2. Il Collegio dura in carica tre anni;
3. Il primo degli eletti viene nominato Presidente ed il 2° segretario;
4. In caso di dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa consultazione elettorale;
5. Ha il compito di tentare di dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del rapporto con il Coordinamento e che vedano protagonisti: Coordinamento, titolari di cariche associative, Associazioni aderenti e loro iscritti; interviene inoltre in tutte le questioni ad esso demandate dallo Statuto e dal Regolamento, e dal Consiglio Direttivo e decide a maggioranza riferendo all'Assemblea dei Soci;
6. Il collegio dei Probiviri è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, ed assolve a tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.
7. Qualora il Collegio dei Probiviri non possa risolvere le eventuali controversie sottoposte entro 30 giorni si demanda ad un arbitrato irrituale.

#### **Art.14**

### **GRUPPI DI LAVORO E NUCLEO TECNICO OPERATIVO DI COORDINAMENTO EMERGENZE (N.T.O.C.E.)**

1. L'attività dei gruppi di lavoro, formati come disposto dall'articolo 10 comma g e j, è finalizzata alla realizzazione degli scopi del Coordinamento in particolare nei settori d'intervento del Volontariato di protezione civile
2. Tutti i referenti dei gruppi di lavoro nominano all'interno del gruppo il loro vice, Tutti i referenti e loro vice, nonché i Coordinatori delle emergenze costituiscono il N.T.O.C.E.

Il N.T.O.C.E. è diretto dal presidente sotto la propria responsabilità.

#### **Art.15**

### **RISORSE ECONOMICHE**

1. Il Coordinamento trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:
  - a) quote associative e contributi dei propri aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello Stato, Enti e Istituzioni Pubbliche;
  - d) contributi di Organismi Internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) proventi dell'autofinanziamento, derivanti da eventuali attività commerciali marginali, o da iniziative ricreative e culturali, feste sociali e attività produttive marginali;
  - g) rendite da beni mobili e immobili pervenute al Coordinamento a qualunque titolo;
  - h) rimborsi derivanti da Convenzioni;
  - i) da qualsiasi altra forma prevista dalla normativa vigente.

#### **Art.16**

### **BILANCIO**

1. L'esercizio finanziario del Coordinamento ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio, secondo i metodi e i sistemi contabili in vigore e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 17**

1. Il regolamento di applicazione, in aggiunta al presente statuto, è fonte di diritti e doveri è complementare e subordinato alle norme ed ai principi dello statuto stesso.

### **NORME FINALI**

1. In caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di organizzazioni di volontariato, e in difetto, alle disposizioni contenute nel codice civile.
3. Il presente Statuto è composto di 17 articoli numerati dal numero 1 al numero 17, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 della legge 266/91.